

DELIBERA n. 66/08/CIR  
definizione della controversia Innocenti / Tele 2 Italia s.p.a.

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 29 luglio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'allegato A alla delibera n.173/07/CONS recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti";

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza acquisita al protocollo di questa Autorità al n. 28084 del 13.05.2008, con la quale l'utente XXX ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Tele 2 Italia S.p.A.;

VISTA la nota del 3.06.2008 prot. n. 32908 con la quale la Direzione Tutela dei Consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del menzionato regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi per la discussione della controversia all'udienza del 14.07.2008;

PRESO ATTO che la società Tele 2 Italia S.p.A. non ha inviato alcuna memoria in risposta alla richiesta istruttoria e non si è presentata per l'udienza del 14 luglio u.s.;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie**

Con l'istanza pervenuta in data 13 maggio 2008 il sig. XXX ha chiesto all'Autorità:

- a) di far annullare la fattura di euro 79,76 con la quale la società Tele 2 Italia S.p.A. ha addebitato importi relativi ad un servizio ADSL mai attivato dalla società medesima sull'utenza YYY;
- b) il riconoscimento di un risarcimento danni di euro 1000 per i disagi subiti (si fa cenno ad un'azione di recupero crediti posta in essere dalla società Creditech).

RITENUTO quanto segue:

## **2. Valutazioni sul caso in esame**

La società Tele 2 Italia S.p.A. non ha presentato alcuna memoria in risposta alla richiesta istruttoria e non ha presenziato all'udienza del 14 luglio u.s..

Pertanto, l'istanza di cui al punto 1, lettera a), è da accogliere, in quanto la società Tele 2 Italia S.p.A. avrebbe dovuto dimostrare la correttezza dell'addebito fatturato di euro 79,76, in relazione all'erogazione di un servizio ADSL che, in mancanza di prova contraria, non risulta essere stato mai attivato dalla società medesima.

Per quanto concerne l'istanza di cui al punto 1, lettera b), la liquidazione del danno esula dalle competenze dell'Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie di cui alla delibera 173/07/CONS, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell'inadempimento, come previsto espressamente dall'articolo 19, comma 4, della citata delibera: *“L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità”*. Pertanto, domanda relativa al risarcimento del danno non trova accoglimento in questa sede.

RITENUTO, pertanto, che dagli atti del procedimento non risulta giustificata la pretesa creditoria vantata dalla società Tele 2 Italia S.p.A.;

VISTA la proposta della Direzione Tutela dei Consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

### **DELIBERA**

La società Tele 2 Italia S.p.A. è tenuta a stornare l'importo fatturato di euro 79,76 relativo ad un servizio ADSL mai attivato all'utente XXX ed a far cessare qualsiasi azione di recupero del credito in questione, anche da parte di terzi.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n.179/03/CSP.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 29 luglio 2008

**IL PRESIDENTE**

Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Roberto Napoli

per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Roberto Viola